

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Statuto Riserva di Caccia di Resiutta: legittimità della previsione di elettorato attivo concesso ai soci sostenitori.

Premesso che il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale (legge regionale 6/2008, articolo 14, comma 1);

Evidenziato che l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio (legge regionale 6/2008, art. 14, comma 2);

Preso atto che lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione (legge regionale 6/2008, art. 14, comma 4);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 2011, che disciplina le clausole minime di uniformità degli statuti delle riserve di caccia;

Posto che la Riserva di caccia di Resiutta, nel dicembre 2017, ha modificato il proprio statuto, che dovrebbe tuttavia continuare a essere conforme alle clausole minime di uniformità degli statuti di cui alla deliberazione di cui sopra;

Considerato che la modifica dello statuto della Riserva di caccia di Resiutta prevede, in particolare, che "possono essere soci sostenitori dell'Associazione Riserva di caccia anche soggetti non ammessi ad esercitare l'attività venatoria sul territorio della Riserva" (art. 4, comma 2 bis), e che "l'elezione del Direttore della Riserva, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori deve essere fatta a suffragio diretto da effettuarsi da tutti i soci compresi i soci sostenitori non ammessi ad esercitare l'attività venatoria sul territorio della Riserva" (art. 13, comma 1);

Atteso che la novità statutaria introdotta nella Riserva di Resiutta (i citati articoli 4, comma 2 bis e 13, comma 1) sembra essere in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, delle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia, disciplinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 415 del 2011;

Considerato infine che la Giunta regionale deve far rispettare la conformità degli statuti delle singole Riserve di caccia alle clausole minime di uniformità degli statuti;

Interroga l'Assessore regionale competente

Per sapere se e con quali modalità intende intervenire sullo statuto e sugli atti conseguenti all'applicazione della novella statutaria - nelle parti in cui non è conforme alle clausole minime di uniformità - della Riserva di caccia di Resiutta.

Franco Iacop

Trieste, 30 settembre 2020